



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 584	di data 07/12/23

Oggetto: L.P. 07.11.2005 N. 15 E SUO REGOLAMENTO D'ESECUZIONE. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. REVOCA LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA ABITATIVA PUBBLICA. SOSPENSIONE TERMINE RILASCIO EX ART. 32, COMMA 3, L.P. 9/2023.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premesse che la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, all'articolo 1 comma 1, indica gli Enti locali quali soggetti preposti ad attuare la politica provinciale della casa;

visto il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale di data 17.04.2023 n. 102 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;

richiamata la propria determinazione di data 03.02.2022 n. 57/42 con la quale è stata disposta la revoca della locazione dell'alloggio di edilizia abitativa pubblica identificato con il codice n. 43100640 a carico del soggetto di cui all'Allegato 1, per la motivazione indicata all'art. 9, comma 3, lettera a), della L.P. 15/2005, e la successiva determinazione di data 03.02.2023 n. 57/40 con cui il termine inizialmente fissato per il rilascio dell'alloggio è stato prorogato, per gravi e giustificati motivi, fino alla scadenza del 31.12.2023;

richiamata la Legge Provinciale 8 agosto 2023 n. 9 recante "Assestamento di bilancio e previsione della Provincia Autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2023-2025" che all'art. 32 ha introdotto alcune misure straordinarie in favore degli inquilini di alloggi sociali locati a canone sostenibile;

pagina 1/3

richiamata inoltre la nota informativa del Servizio Politiche della Casa della Provincia Autonoma di Trento d.d. 21.08.2023, ns. prot. n. 243432, inviata alle Comunità di Valle ed al Territorio Val d'Adige nella quale vengono fornite delle precisazioni per un'applicazione uniforme delle nuove disposizioni su tutto il territorio provinciale;

richiamata, in particolare, la disposizione di cui al comma 3 del citato art. 32 della L.P. 9/2023 che prevede la sospensione, fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa, di cui alla L.P. 15/2005 n. 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, del termine fissato per il rilascio dell'alloggio dai provvedimenti di revoca adottati dagli Enti locali per il superamento del limite ICEF previsto per la permanenza negli alloggi dal citato art. 9, comma 3, lett. a), L.P. 15/2005 per i nuclei familiari che hanno dimostrato di avere un indicatore ICEF per il mantenimento non superiore al valore di 0,40;

vista la nota 24.11.2023, ns. prot. n. 383797, con cui l'ITEA ha segnalato che il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento possiede i requisiti per poter beneficiare della anzidetta sospensione del termine per il rilascio dell'alloggio;

richiamato altresì il comma 7, dell'art. 13 del Regolamento, secondo cui il provvedimento di revoca adottato ai sensi dell'art. 9, comma 3, lett. a) fissa il termine di rilascio dell'alloggio nel massimo di un anno, prorogabile di un ulteriore anno per gravi e giustificati motivi. Se il nucleo dimostra entro la scadenza di detto termine di essere tornato in possesso dei requisiti richiesti il provvedimento di revoca è ritirato;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 168, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 22.12.2022 n. 169, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 29.12.2022 n. 385, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2023-2025 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m. e i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg. di data 12.12.2011 e s. m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'art. 25 del Regolamento controlli interni, approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

rilevato infatti che l'oggetto del presente atto è relativo ad alloggi di edilizia abitativa pubblica di proprietà di I.T.E.A. S.p.A.;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P. E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 104/2020/05 del 30.12.2020, prot. n. 306651, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

d e t e r m i n a

1. di sospendere per le motivazioni indicate e fino alla data fissata nell'ambito della disciplina di revisione complessiva delle disposizioni in materia di politica provinciale della casa di cui alla L.P. 15/2005 n. 15 e comunque non oltre il 31 dicembre 2024, il termine fissato dalla determinazione dirigenziale citata in premessa per il rilascio dell'alloggio identificato con il codice n. 43100640 da parte del nucleo familiare del soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che, firmato dalla Dirigente, forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di demandare a I.T.E.A. S.p.A. i conseguenti adempimenti di competenza;
3. di dare atto che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, sezione di Trento, entro 60 giorni dalla data del suo ricevimento da parte dell'interessato;
4. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di ricevimento della presente determinazione da parte dell'interessato.

Allegati in formato elettronico

//

allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Cristina Degasperi

Trento, addì 07/12/23